



LEGA PRO

COMUNICATO N. 22/DIV – 22 SETTEMBRE 2026

22/74

CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2026–2027

GARE DEL 21 SETTEMBRE 2026

Si riportano i risultati delle gare disputate il 21 Settembre 2026

6^ GIORNATA ANDATA

GIRONE A

DOLOMITI BELLUNESI	LUMEZZANE	1-2
TRENTO	PRO VERCELLI	4-0
TREVISO	DESENZANO	0-0

GIRONE B

GUIDONIA MONTECELIO	LIVORNO	1-1
PIANESE	SAMBENEDETTESE	1-1
SPEZIA	VIS PESARO	3-1

DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Sostituto, Avv. Cosimo Taiuti, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 22 settembre 2026 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

“GARE DEL 21 SETTEMBRE 2026

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo Sostituto,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della sesta giornata di andata del Campionato i sostenitori delle Società SPEZIA e VIS PESARO hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@seriec.com | www.seriec.com



come sopra descritto.

DIRIGENTI ESPULSI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **29 SETTEMBRE 2026**

MELE ANTONIO (PRO VERCELLI)
per proteste nei confronti di una decisione arbitrale (r. IV Ufficiale).

ALLENATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SAMMARCO PAOLO (LUMEZZANE)
perché, in occasione di una revisione FVS, abbandonava l'area tecnica per protestare nei confronti del IV Ufficiale.
Valutate ai sensi dell'art 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una revisione FVS, misura della sanzione in applicazione dell'art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

CAMIGLIANO AGOSTINO (SAMBENEDETTESE)
per atto di violenza nei confronti di un avversario in quanto, a gioco in svolgimento ma con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un violento pugno al volto, senza provocargli gravi conseguenze.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

BARRANCO GIOACCHINO (VIS PESARO)
per grave fallo di gioco in quanto colpiva l'avversario con un intervento a gamba tesa con i tacchetti esposti.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ZAMBUTO ANDREA (PIANESE)
a seguito di un fallo laterale allontanava il pallone per ritardare la ripresa del gioco e pronunciava altresì una frase offensiva nei confronti di un calciatore avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

MILANI LORENZO	(DESENZANO)
ARRIGONI TOMMASO	(LIVORNO)
KASSAMA SHERIFF	(TRENTO)

AMMONIZIONE (II INFR)

DE FRANCESCO ALBERTO
PILATI ALESSANDRO
ANATRIELLO GENNARO
GHILLANI ALESSANDRO
BELLINI LEONARDO
PEZZOLA LEONARDO
ZINI ALESSIO
MAESTRELLI ALESSIO
PAGANINI LUCA

(DESENZANO)
(DESENZANO)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(PIANESE)
(SAMBENEDETTESE)
(SAMBENEDETTESE)
(TREVISO)
(TREVISO)

AMMONIZIONE (I INFR)

PARLATO MATTIA
BELTAIEF ZYED
BARONI RICCARDO
BACHINI MATTEO
MANCINI TOMMASO
DI COSMO LEONARDO
CAROSSO ALESSANDRO
PLICCO ELIA
FOSSATI MARCO EZIO
MAUCCI GIACOMO

(DESENZANO)
(DOLOMITI BELLUNESI)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LIVORNO)
(LIVORNO)
(PIANESE)
(PRO VERCELLI)
(SAMBENEDETTESE)
(TRENTO)
(VIS PESARO)

IL GIUDICE SPORTIVO SOSTITUTO

Avv. Cosimo Taiuti



”

Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere presentate nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente link: <https://pst.figc.it> così come disciplinato dal C.U. n° 166/A della FIGC del 20/04/2023.

Resta fermo l'onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo, dell'eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000.

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Firenze il 22 Settembre 2026

IL PRESIDENTE

Matteo Marani